



Regolamento sui “Contratti di Ricerca” ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

D.R. n. 596/2025 del 22 aprile 2025 - Emanazione

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la Legge 29 giugno 2022, n. 79, disciplina le procedure per la selezione e il conferimento dei “Contratti di Ricerca”, nonché la loro regolamentazione giuridica ed economica, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori.

Articolo 2

Natura e durata

1. I “Contratti di Ricerca” di cui al presente regolamento sono contratti di lavoro a tempo determinato, di diritto privato, finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, stipulati con soggetti dotati di adeguata qualificazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7. I “Contratti di Ricerca” sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. I “Contratti di Ricerca” contribuiscono alla valorizzazione, nell’ambito di appositi progetti, di studiosi qualificati alle attività di ricerca dei dipartimenti e dei centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa dell’Università di Pisa previsti dallo Statuto.

2. Il conferimento avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 9 (“Chiamata diretta”) e 10 (“Conferimenti in deroga”).

3. Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 22 della Legge n. 240/2010, le procedure di selezione sono rivolte a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, dovendo essere valutata l’aderenza al progetto di ricerca proposto all’oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del contratto.

4. I “Contratti di Ricerca” hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il “Contratto di Ricerca” biennale può anche essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei “Contratti di Ricerca” di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, anche se stipulati con atenei diversi, non può in ogni caso superare i cinque anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità ovvero per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. I “Contratti di Ricerca” sono conferiti nel rispetto della regolamentazione etica di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Articolo 3 Vincolo di spesa

1. L’attivazione dei “Contratti di ricerca” è subordinata alla sostenibilità economica del bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

2. La disposizione di cui al primo comma deve essere interpretata come riferita alla spesa sostenuta con fondi interni dell’ateneo, con esclusione, quindi, delle risorse esterne (tra le quali, in particolare, quelle provenienti da progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni), con le quali i “Contratti di Ricerca” potranno essere finanziati senza limitazioni.

Articolo 4 Trattamento economico e previdenziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, l’importo del “Contratto di Ricerca”, in linea con quanto stabilito dal “Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024)”, stipulato in data 18 marzo 2025, è definito dall’Ateneo in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 22 della Legge n. 240/2010.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, in ogni caso l’importo omnicomprensivo del “Contratto di Ricerca” non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

3. I compensi dei “Contratti di Ricerca” sono corrisposti in rate mensili. L’importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che richiede il contratto (motivandolo sulla base dell’impegno richiesto). In ogni caso gli importi così determinati devono rispettare gli importi minimo e massimo stabiliti dalla normativa nazionale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 (“Conferimenti in deroga”).

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università di Pisa e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

5. Fatto salvo il rispetto del limite minimo di legge, il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti per i redditi dal lavoro dipendente.

6. Ai titolari di “Contratto di Ricerca” non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonché dagli altri CCNL del Comparto o dell’Area Istruzione e Ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.

7. Ai titolari di “Contratto di Ricerca” non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Capo II

Attivazione procedure, svolgimento e conferimento

Articolo 5

Modalità di attivazione delle procedure: tipologie di bandi

1. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può destinare risorse economiche finalizzate al finanziamento di “Contratti di Ricerca” per lo svolgimento di specifici progetti, nel rispetto del vincolo di spesa di cui al precedente art. 3. Il Senato accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle strutture.

2. Le strutture possono, altresì, richiedere l’emanazione di bandi per “Contratti di ricerca” per lo svolgimento di specifici progetti finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni delle stesse, previa verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 3 e relativa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Le strutture in qualsiasi momento, possono richiedere l’emanazione di bandi per “Contratti di Ricerca” su fondi esterni, per lo svolgimento di specifici progetti finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di accordi o convenzioni, impegnandosi a mettere a disposizione il budget necessario.

4. Le strutture interessate dovranno adottare apposita delibera del Consiglio, nella quale si propone la selezione avente ad oggetto lo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca e si stabiliscono gli elementi necessari e indispensabili per indirla. Alla discussione e deliberazione della proposta non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.

5. Su richiesta del Consiglio della struttura, il Rettore emana il bando che contiene il titolo del progetto di ricerca, i relativi settori scientifico-disciplinari, l’importo e la copertura economica.

6. Il bando, quanto ai contenuti e alla pubblicità, segue le regole di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve indicare:

- a) la struttura e la sede dell’attività collegata ad ogni contratto da attivare, con riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari o ai settori scientifico-disciplinari indicati dalle strutture;
- b) la durata;
- c) i requisiti e i titoli per l’ammissione;
- d) il progetto di ricerca per cui viene attivata la posizione con le specifiche relative all’oggetto dell’attività di ricerca e al finanziamento correlato;
- e) la responsabilità specifica all’interno del progetto di ricerca e le specifiche funzioni da svolgere;

- f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
 - g) le modalità di svolgimento della selezione (compresa la previsione di un numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque compreso tra 3 e 8);
 - h) i criteri generali di valutazione dei titoli presentati e dell'eventuale progetto di sviluppo della ricerca proposto;
 - i) i punteggi da attribuire ai titoli e al colloquio;
 - j) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
 - k) il trattamento economico e previdenziale;
 - l) l'eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare, così come specificato dal successivo art. 13, commi 7 e 8 ("Attività compatibili e incompatibili").
2. Nel bando può essere previsto un numero massimo di candidati da ammettere al colloquio.
 3. Il bando di selezione viene pubblicato sul sito web dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
 4. La commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.
 5. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal Consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri (eventualmente aumentabili fino a quattro), oltre ad un supplente, scelti tra professori o ricercatori a tempo indeterminato o determinato senior e tenure track, interni o esterni all'Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari relativi al progetto (o appartenenti a settori ricompresi nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare o settori affini). Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, uno dei membri della commissione può essere un esperto, indicato dall'ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all'oggetto del programma di ricerca. Anche i membri esterni, compreso l'eventuale esperto, restano sottoposti alle norme della regolamentazione etica di Ateneo. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire al genere meno rappresentato la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.
 6. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dalla regolamentazione etica di Ateneo. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.
 7. Non possono far parte della commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge n. 76/2016 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss., della Legge n. 76/2016 con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione.
 8. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni giudicatrici:
 - a) i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005;

- b) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
- c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i professori e i ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
10. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri, anche relativamente allo svolgimento del colloquio con i candidati.
11. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente Regolamento e dal bando, la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di sviluppo della ricerca proposto, individuando i candidati da ammettere al colloquio, anch'esso oggetto di valutazione.
12. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni, all'esame del progetto di sviluppo della ricerca proposto e al colloquio.
13. Nel caso di bando contenente la previsione di cui al precedente comma 2 (limitazione del numero dei candidati da ammettere al colloquio), la commissione procede preliminarmente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di sviluppo della ricerca presentati dai candidati e, sulla base dei punteggi attribuiti, formula una pre-graduatoria e individua i candidati ammessi al colloquio. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria definitiva, che tiene conto sia del punteggio del candidato nella pre-graduatoria sia del punteggio ottenuto per il colloquio.
14. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
15. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.
16. La commissione deve concludere i lavori entro un mese dal provvedimento di nomina. Il Responsabile della struttura può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
17. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del Rettore viene accertata la regolarità degli atti e vengono dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
18. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito, salvo l'eventuale scorrimento autorizzato secondo quanto previsto al successivo art. 8 comma 6.

Articolo 7

Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono altresì presentare domanda gli studenti iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena l'esclusione dalla procedura.
2. Per il titolo conseguito all'estero, la valutazione di equivalenza è effettuata dalla commissione giudicatrice, al solo fine del conferimento del "Contratto di ricerca". Per il titolo che sarà conseguito all'estero la commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Articolo 8 Conferimento del Contratto

1. Il conferimento del contratto è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare del contratto.
2. Il contratto di norma ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.
3. L'aspirante contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
4. Il provvedimento deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura.
5. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell'attività di ricerca del titolare del contratto, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del Consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.
6. Il titolare del contratto può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro sei mesi dalla decorrenza, il contratto, resosi disponibile, può essere attribuito al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente

selezione, previa rideterminazione del termine finale del contratto (che dovrà comunque avere una durata di due anni) e l'indicazione da parte della struttura della relativa copertura economica.

7. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. La competenza disciplinare è regolata secondo la normativa vigente applicabile.

9. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

10. Il contratto è sospeso nel caso di maternità/paternità alternativa per tutto il periodo di astensione obbligatoria, ed è prorogato per un periodo pari alla durata dell'astensione stessa. Il medesimo trattamento è riservato al contrattista in caso di adozione.

11. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Articolo 9

Chiamata diretta

1. L'Università, per quanto attiene la chiamata diretta dei ricercatori di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni e i relativi decreti ministeriali di attuazione, applica, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento, ai vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi.

2. L'eventuale chiamata diretta per il conferimento di "Contratti di Ricerca" segue la normativa prevista a livello nazionale e nei decreti ministeriali adottati, ed è attivata su proposta del Consiglio della struttura con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Conferimenti in deroga

1. Il conferimento dei contratti può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo (nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore), che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Le procedure di selezione e conferimento dei "Contratti di ricerca" previste dal presente Regolamento, inoltre, possono essere soggette a deroghe, qualora ciò risulti necessario per rispettare i vincoli e le prescrizioni presenti in decreti o accordi con Ministeri, Unione Europea o altri enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, dai quali derivi in tutto o in parte il finanziamento della posizione.

3. In questi casi e in quelli di cui all'art. 9, su richiesta della struttura la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione, che può autorizzare anche un trattamento economico in deroga a quanto previsto dal presente regolamento e dal soprarichiamato CCNL, qualora ciò sia necessario per rispettare gli obblighi previsti dagli accordi con gli enti che finanziano le posizioni.

Capo III Proroga e rinnovo

Articolo 11 Proroga dei contratti

1. L'eventuale proroga, fino a un ulteriore anno, dei contratti di ricerca relativi a progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, di cui all'art. 2, comma 4, può essere concessa solo in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge n. 240/2010.
2. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio della struttura nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto la proroga, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura economica, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga del contratto è sottoscritta dal titolare e dal responsabile della struttura.

Articolo 12 Rinnovo dei contratti

1. L'eventuale rinnovo biennale del contratto di ricerca, di cui all'art. 2, comma 4, dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cinque anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge n. 240/2010.
2. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio della struttura nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio, avente ad oggetto il rinnovo, dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare le modalità di copertura economica, corredata dall'apposita documentazione.
4. Il Consiglio della struttura autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
5. Il rinnovo del contratto è sottoscritto dal titolare e dal responsabile della struttura.

Capo IV Incompatibilità, diritti e doveri

Articolo 13 Attività compatibili e incompatibili

1. I "Contratti di Ricerca" sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, compresi i contratti da ricercatore a tempo determinato presso le università.
2. I "Contratti di Ricerca" non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Non è possibile essere titolari di due “Contratti di Ricerca” in contemporanea presso la medesima istituzione o presso istituzioni diverse. I “Contratti di Ricerca” non sono cumulabili con gli assegni di ricerca previsti dall’art. 22 della Legge n. 240/ 2010, nella versione previgente.

4. I “Contratti di Ricerca” non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazione pubbliche e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti privati.

5. Il contratto è incompatibile con contratti, di qualsiasi tipologia, stipulati con l’Ateneo, ad eccezione di eventuali:

a) attività seminari relative alla ricerca;

b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico;

c) co-docenza, nell’ambito di modulo curricolare senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico;

d) incarichi di cui all’art. 1, comma 3, lett. c), del Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

In ogni caso, il titolare di “Contratto di Ricerca” può svolgere quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) nel limite di quaranta ore complessive per anno accademico (derogabili fino ad un massimo del 10% allo scopo di completare un modulo) e deve acquisire l’autorizzazione da parte del responsabile della struttura di appartenenza, previo parere del responsabile della ricerca con riguardo alla compatibilità con le attività di ricerca.

6. I titolari di “Contratti di Ricerca” possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione previa autorizzazione del Consiglio della struttura che, acquisito il parere del responsabile della ricerca, dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di ricerca e l’inesistenza di conflitti di interesse.

7. Il titolare di “Contratti di Ricerca” di area medica, considerata l’integrazione tra l’attività di ricerca e quella assistenziale, può svolgere quest’ultima, purché prevista nel bando di selezione, presso Strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.

8. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell’accesso alle Strutture medesime, e l’impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del titolare del “Contratto di Ricerca”.

Articolo 14

Diritti e doveri dei titolari di “Contratti di Ricerca”

1. La struttura interessata fornisce al titolare di “Contratto di Ricerca” i supporti necessari allo svolgimento dell’attività, quali l’accesso alle attrezzature e ai servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione, con le esigenze e con le risorse a disposizione dello specifico programma di ricerca.

2. L’attività di ricerca del titolare del contratto viene svolta all’interno della struttura interessata e in altre strutture dell’Università in base al programma di ricerca. L’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università deve essere proposta dal responsabile della ricerca ed approvata dal Consiglio della Struttura medesima.

3. Nel rispetto della regolamentazione applicabile, è consentito affidare ai titolari di “Contratto di Ricerca”, con il loro consenso, incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell’Università di Pisa; l’incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione alla distribuzione dell’utile ripartibile.
4. Il titolare del contratto è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell’attività di ricerca. Il titolare del contratto è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare del contratto la compilazione di un registro o un timesheet in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
5. Con periodicità di norma semestrale il titolare del contratto è tenuto a presentare al Consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, corredata con un giudizio scritto del responsabile della ricerca.
6. La mancata o incompleta presentazione della relazione tecnico-scientifica entro i termini stabiliti, la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile della ricerca, la valutazione negativa sulla relazione, ossia sull’attività svolta nello svolgimento della ricerca, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile della ricerca e notificate al responsabile della struttura.
7. La risoluzione del contratto è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare del contratto stesso.
8. I “Contratti di Ricerca” di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli del personale universitario e non possono essere computati ai fini dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

Articolo 15

Proprietà intellettuale e industriale

1. Nel rispetto della normativa vigente, la proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal "Contratto di ricerca", spetta all’Università di Pisa, fermo restando il diritto del titolare del suddetto Contratto di esserne riconosciuto autore.
2. Qualora il contratto di ricerca sia finanziato in tutto o in parte da soggetti terzi, pubblici o privati, la proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinata secondo quanto previsto dalla regolamentazione di ateneo.
3. Il titolare del “Contratto di Ricerca” ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

Capo V

Norme finali e pubblicazione

Articolo 16

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico dell'Ateneo.